



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

**DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI**

*Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista*

\*\*\*

## **COVID 19 (CORONAVIRUS)**

**DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 - "COVID-19"**

**PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 8 APRILE 2020 N. 94**

**EDIZIONE STRAORDINARIA**

## **DECRETO APRILE: LIQUIDITA' E SOSPENSIONE TERMINI**

\*\*\*

*Gentile Cliente,*

dopo la pubblicazione del decreto "LIQUIDITA'" (Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23) nella Gazzetta Ufficiale di questa notte – giovedì 8 aprile 2020 n. 94 – Anno 161°, si riepilogano i principali punti, con riserva di sviluppare una circolare con maggiori dettagli.

### **1. Premessa**

Con il decreto legge richiamato, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, si interviene per:

- interventi di sostegno al credito (garanzie in particolare)
- termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte;
- disposizioni per la redazione dei bilanci e procedure concorsuali;
- altre disposizioni di interesse generale.

In linea di principio, le sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali sono differenziate a seconda:

- dell'ammontare del fatturato o dei corrispettivi del periodo d'imposta 2020 rispetto al precedente periodo 2019 (marzo e aprile);
- dell'ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti.

### **2. Sottoscrizione semplificata dei contratti e comunicazioni in modo semplificato**

I contratti bancari, anche concernenti la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nonché i contratti conclusi con la clientela potranno essere validati con il semplice consenso del cliente mediante posta elettronica "non" certificata o altro strumento idoneo, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento valido, ai sensi dell'articolo 4 del decreto in commento.

### **3. Sospensione dei termini in scadenza dei titoli di credito**

Con l'articolo 11 si stabilisce che i termini in scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo tra il 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, cambiali o altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto (9 aprile 2020) ed ogni altro avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo.

### **4. Liquidità alle imprese**

L'articolo 1 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, in commento, dispone una serie di interventi per le imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti operanti nell'ambito del credito. Gli interventi sono modulati, a breve una circolare con maggior dettaglio, ma ecco una breve sintesi delle misure introdotte, rimandando al decreto (qui allegato).

**In linea di principio la società SACE S.p.a. potrà fornire garanzie fino al 90% su prestiti alle imprese medio grandi, ma anche alle PMI e, per le sole PMI, il 100% della garanzia sarà possibile a copertura di nuovi finanziamenti concessi.**

**L'articolo 13 (lettera m) prevede la possibilità di richiedere prestiti fino a 25.000 euro con una procedura rapida e automatica, sia per le PMI, sia per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, comunque non oltre il 25% dei ricavi desumibile dall'ultimo bilancio o dall'ultima dichiarazione presentata o, per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea certificazione (con restituzione fino a 6 anni – 72 mesi - e inizio del rimborso non prima di 24 mesi).**

Si consiglia anche di dare lettura alla circolare dell'Associazione bancaria Italiana (ABI) del 9 aprile 2020 protocollo UCR/ULS/000686.

### **5. Ritenute sospese fino a luglio**

L'articolo 19 prevede che, gli autonomi con ricavi o compensi fino a 400.000 euro nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono soggetti alle ritenute d'acconto operate dai sostituti d'imposta sui redditi di lavoro autonomo e delle ritenute sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, a patto che i detti soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

### **6. Agevolazioni "prima casa"**

L'articolo 24 del provvedimento in commento dispone il "congelamento" dei termini, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, per acquisire i requisiti che non fanno perdere il diritto all'agevolazione "prima casa" e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto.

### **7. Certificazioni Uniche con remissione in termini**

È stato, di fatto, prorogato al 30 aprile 2020 il termine per i sostituti d'imposta per consegnare la certificazione unica dei redditi 2019 a lavoratori e pensionati. Conseguentemente, nessuna sanzione per chi deve ancora trasmettere alle Entrate la certificazione unica se effettuerà l'invio sempre entro il 30 aprile 2020.

### **8. Assistenza fiscale a distanza**

Con l'articolo 25 è stato dematerializzato il meccanismo delle deleghe alla consultazione della precompilata per evitare che i cittadini si debbano recare dai CAF o dai professionisti abilitati.

Delega, che in assenza di stampanti o scanner, può anche non essere sottoscritta, ma autorizzata, ad esempio, con un video o una e-mail accompagnato da una foto.

Le stesse modalità saranno consentite per l'accesso a domande Inps. Resta fermo l'obbligo di regolarizzare deleghe e documentazione alla fine dell'emergenza.

#### **9. Codice della crisi rinviata e disposizioni sulle procedure concorsuali**

Con l'articolo 5 si dispone il rinvio al 1 settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa. Si provvede poi, con l'articolo 10, a congelare le istanze di fallimento fino al 30 giugno 2020, con l'eccezione di quelle avanzate dal Pubblico Ministero, e si interviene su concordati e accordi di ristrutturazione per favorire gli adempimenti.

#### **10. Difesa dell'economia nazionale (Golden Power)**

Il Golden Power entra a tutti gli effetti tra gli strumenti a difesa dell'economia italiana con l'emergenza dell'epidemia COVID-19.

Si passa, dunque, dalla difesa di imprese a tutela del principio della sicurezza nazionale alla tutela di aziende, qualunque sia la loro dimensione, considerate riconducibili all'interesse nazionale.

#### **11. Sospensione dei processi**

Prorogata fino all'11 maggio 2020 la sospensione dei processi.

#### **12. Sospensione di versamenti tributari e contributivi – articolo 18**

Rinvio ulteriore, ma modulato, dei versamenti di ritenute, dell'Iva e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi assicurativi obbligatori relativi ai mesi di aprile e maggio 2020.

Lo spartiacque, però, è il limite di 50 milioni di euro di ricavi e compensi, al di sotto o al di sopra del quale il contribuente deve poter dimostrare di aver avuto una contrazione, rispettivamente del 33% o del 50%, del fatturato e/o dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Così la sospensione dei versamenti in autoliquidazione previsti dal decreto in commento contenente le misure urgenti per l'accesso al credito e il rinvio degli adempimenti da parte di imprese e di esercenti arti e professioni.

**Per questi soggetti il provvedimento richiamato dispone la possibilità di sospendere i termini per i versamenti in autoliquidazione, per i mesi di aprile e maggio 2020, riferibili alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973 e alle addizionali (regionali e comunali), all'imposta sul valore aggiunto (Iva), nonché ai versamenti che cadono nel medesimo periodo (aprile e maggio 2020) riferiti ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.**

La sospensione prevista sia per gli esercenti attività d'impresa sia per i lavoratori autonomi è modulata sulla base del fatturato o dei corrispettivi conseguiti nel periodo d'imposta precedente (2019) a quello della sospensione in atto, tenendo conto di una soglia piuttosto alta e pari a 50 milioni di euro.

**Il comma 1, dell'art. 1 dispone che i soggetti che hanno realizzato ricavi e compensi (2019) non superiori a 50 milioni di euro possano non eseguire i versamenti appena indicati e determinati in autoliquidazione, in scadenza nei mesi di aprile e maggio (2020), qualora si sia concretizzata una diminuzione di fatturato e/o corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese di marzo, ma del 2019, e nella medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese di aprile ma del 2019; per chi supera il tetto indicato il rapporto sale al 50% per i medesimi mesi di riferimento e, si ritiene, che le percentuali (e sospensioni) debbano essere considerate autonomamente ovvero per mese di riferimento, quindi marzo 2020 su marzo 2019 e aprile 2020 su aprile 2019.**

Inoltre, per coloro che hanno iniziato la propria attività d'impresa o di lavoro autonomo successivamente al 31/03/2019, vale la medesima sospensione mentre i versamenti sospesi saranno recuperati, senza applicazione di sanzioni e interessi, con un versamento entro il 30 giugno prossimo in una unica soluzione o a rate, fino a un massimo di cinque, senza possibilità di ottenere il rimborso, in caso di pagamento già eseguito.

**Come si evince anche dalla relazione di accompagnamento, per i contribuenti maggiormente colpiti (zone rosse o settori particolari, quali il turismo e lo sport), qualora gli stessi non rientrino nell'ambito applicativo del decreto legge in commento, resta ferma la sospensione fissata al 30 aprile 2020, con ripresa dei versamenti in una unica soluzione entro il 31 maggio ovvero con cinque rate mensili di pari ammontare dal mese di maggio; alla stessa stregua resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate per gli enti sportivi, comprese le federazioni nazionali.**

| <b>La nuova sospensione dei versamenti per marzo e aprile 2020</b> |  |
|--|--|
| <b>Beneficiari</b>   | Esercenti attività d'impresa o arte e professione con domicilio fiscale, sede legale e/o operativa sul territorio nazionale  |
| <b>Tipologia</b>   | Sospesi i versamenti di aprile e maggio 2020 riferiti alle ritenute alla fonte per lavoro dipendente o assimilato e addizionali, all'Iva, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi INAIL  |
| <b>Condizioni</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ricavi e compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro:</b> necessaria la dimostrazione di aver subito una diminuzione di fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e al mese di aprile 2019</li> <li>▪ <b>ricavi e compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro:</b> necessaria dimostrazione di aver subito una diminuzione di fatturato o corrispettivi almeno il 50% nel mese di marzo 2020 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e al mese di aprile 2019</li> </ul> |
| <b>Nuove iniziative</b>  | Sospensione al 30 giugno prossimo estesa anche alle imprese e per gli esercenti arte o professione che hanno iniziato la propria attività successivamente al 31/03/2019  |
| <b>Esecuzione</b>  | I versamenti devono eseguirsi, per la generalità dei contribuenti, in una unica soluzione entro il 30/06/2020 o con cinque rate mensile di pari importo.<br>Per gli operatori operanti nei settori maggiormente colpiti, rimasti fuori dai parametri richiesti, restano validi i termini già rideterminati con precedenti provvedimenti.   |

### **13. Rimessione in termini – articolo 21**

I versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo 2020, che hanno beneficiato della remissione in termini precedente fino al 20 marzo (art. 60, dl 18/2020) sono da considerarsi "tempestivi", quindi non sanzionabili, se eseguiti entro il prossimo 16 aprile 2020.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

**Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani**